

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3747 del 22/07/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 ĩ TE.AM ĩ SOCIETÀ TERRITORIO AMBIENTE SRL - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA), PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CANILE COMPENSORIALE E INFERMERIA FELINA, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGO ĩ LOC. BIZZUNO, VIA BUSCAROLI N. 2 .
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3953 del 22/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventidue LUGLIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **TE.AM – SOCIETÀ TERRITORIO AMBIENTE SRL** - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)**, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CANILE COMPrensoriaLE E INFERMERIA FELINA, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGO – LOC. BIZZUNO, VIA BUSCAROLI N. 2 .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 26/04/2022 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 78585/2022 del 11/05/2022 (Pratica Sinadoc 20154/2022), dalla **TE.AM – Società Territorio Ambiente srl** (PIVA 01220290397), con sede legale in comune di Lugo, Piazza dei Martiri n.1 e impianto in comune di Lugo – Loc. Bizzuno, via Buscaroli n.2, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;

- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ La DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- ✓ La DGR 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n.20154/2022, emerge che:

- la Ditta svolge attività di canile comprensoriale e infermeria felina;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 26/04/2022 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE SAC con PG 78585/2022 del 11/05/2022, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC ;
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale.
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata elementi mancanti ai fini istruttori come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PG 86813/2022 del 25/05/2022;
- con nota PG 86808/2022 del 25/05/2022 questo SAC ha chiesto ad ARPAE - Servizio territoriale di Faenza – Bassa Romagna una relazione istruttoria tecnica relativa allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali,
- con nota PG 111938/2022 del 06/07/2022 lo SUAP trasmetteva della documentazione integrativa presentata dalla Società in data 01/07/2022;
- ai fini dell'adozione dell'AUA sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli con prescrizioni:
 - con nota PG 97751/2022 del 13/06/2022 parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale di compatibilità idraulica dello scarico indiretto delle acque reflue industriali unite alle acque reflue domestiche nel canale di scolo Tratturo;
 - con nota PG 119690/2022 del 19/07/2022 parere favorevole con prescrizioni di ARPAE Servizio territoriale di Faenza – Bassa Romagna, per lo **scarico di acque reflue industriali unite ad acque reflue domestiche in acque superficiali**;
- con nota PG 121682/2022 del 22/07/2022 parere favorevole con prescrizioni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Servizio Ambiente, per **scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali**.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **TE.AM – Società Territorio Ambiente srl**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di canile comprensoriale e infermeria felina, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022 - 30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- a) DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **TE.AM – Società Territorio Ambiente srl** (PIVA 01220290397), con sede legale in comune di Lugo, Piazza dei Martiri n.1 e impianto in comune di Lugo – Loc. Bizzuno, via Buscaroli n.2, per l'esercizio dell'attività di **canile comprensoriale e infermeria felina**, fatti salvi i diritti di terzi;
- b) DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza di ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

- c) DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- **'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue industriali e acque reflue domestiche.
 - **'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

- 3.c.) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

- d) DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- e) DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- f) DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- g) DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- h) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE DOMESTICHE .**Condizioni**

- a) Le acque reflue industriali provengono dal lavaggio dei Box presenti all'interno del canile.
- b) Le suddette acque reflue, raccolte tramite griglie, vengono convogliate in Fosse Imhoff, adeguatamente dimensionate, per poi confluire, congiuntamente alle **acque reflue domestiche**, provenienti dai servizi igienici del locale "palazzina canile", in un impianto di depurazione, adeguatamente dimensionato (**26 a.e.**) a portata costante. Viene garantito, oltre ad un completo annullamento dei picchi di scarico concentrati, nei periodi di punta di scarico della giornata, un equo tempo di ritenzione nelle fasi di denitrificazione e di ossidazione.
- c) Prima di recapitare in un fosso che confluisce nello scolo consorziale Tratturo, le acque reflue industriali, previo passaggio in un pozzetto cloratore, vengono intercettate nel pozzetto di prelievo individuato nella planimetria allegata alla presente AUA, con **S1**,

Prescrizioni

1. lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelievamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 Parte III "scarichi in acque superficiali" del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
2. Il pozzetto ufficiale di prelievamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Inoltre l'Azienda deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto di prelievamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di prelievamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico;
3. Dovrà essere eseguito, con **cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle Acque reflue Industriali scaricate che ne attesti la conformità. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale ad ARPAE SAC di Ravenna e ARPAE Servizio Territoriale di Faenza – Bassa Romagna. *I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: **pH, COD, Tensioattivi totali, Solidi Sospesi Totali, Cloruri, N nitroso, N nitrico, N ammoniacale, P totale.***
4. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione/pulizia all'impianto di trattamento delle Acque reflue industriali al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti in ottemperanza alla normativa vigente. Inoltre sugli impianti ed il pozzetto di prelievo e campionamento non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle **Acque reflue industriali**, che modifichino il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione alla *Autorità Competente e ad Arpae*.
6. La planimetria della rete fognaria" - U.1 "Schema funzionale fognature" - ove sono indicati i pozzetti di ispezione e di prelievamento, costituisce parte integrante della presente AUA.

7. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art.101 del D.Lgs.152/06 smi, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE .

Condizioni

1. Le acque reflue domestiche provenienti dall'infermeria felina, sono trattate in un degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anerobico per poi essere scaricate, previo pozzetto ufficiale di prelievo individuato nella planimetria allegata con S3, in acque superficiali (fosso interpodereale che recapita nello scolo consortile Tratturo).
2. le suddette acque reflue vengono trattate nel rispetto dei criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (3 a.e.).

Prescrizioni

- a) lo scarico indicato nella planimetria allegata deve avvenire nel rispetto:
 - delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura,
 - dalle Linee Guida Arpa per il trattamento delle acque reflue domestiche;
- b) i manufatti, così come dichiarato nell'allegato tecnico all'istanza e descritto, dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche:
 - Degrassatore conforme alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004" che prevede un volume di 50L/A.E. per manufatti fino a 350L;
 - Fossa Imhoff: $V=1600L$ in conformità alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004" che prevede un comparto di digestione di volume 200L/A.E. e comparto di sedimentazione di volume 50L/A.E.;
 - Filtro batterico Anaerobico: $V=1600L$, conforme alla formula $S=N/h^2$ indicata dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004", dove N =numero A.E., h =altezza del filtro (nel caso specifico $h=1,28m$), S =superficie del filtro;
- c) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a garantire il rapido e regolare deflusso dei reflui, onde evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti e ratti, garantendo il mantenimento delle servitù di scolo in essere a favore di terzi;
- d) la pulizia dei corpi recettori è a carico dell'intestatario dell'autorizzazione;
- e) è fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nelle acque superficiali di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa e dell'art. 6 del Regolamento per il Servizio di Fognatura;
- f) lo scarico non dovrà modificare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali;
- g) gli scarichi e il punto di prelievo devono essere resi accessibili, anche attraverso opportuni interventi di manutenzione periodica, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione; l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli insediamenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- h) ogni eventuale variazione tesa a modificare il regime degli scarichi, nonché modificazioni delle caratteristiche quali-quantitative delle acque scaricate, della titolarità dell'atto autorizzativo, deve essere comunicata/richiesta all'autorità competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- i) nel caso di modifiche planimetriche non significative in seguito ad esigenze emerse in corso d'opera, il titolare dovrà comunicarle all'autorità competente dichiarando che le stesse rispettano comunque

le norme tecniche del Regolamento di Fognatura e che non determinano alcuna modifica alle caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue provenienti dall'insediamento;

- j) il titolare dello scarico è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal presente provvedimento di autorizzazione.
- k) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti in ottemperanza alla normativa vigente;
- l) non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo sugli impianti ed i pozzetti di prelievo e campionamento, in particolare - Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, dovrà essere mantenuto sempre accessibile ed in sicurezza agli organi di vigilanza;
- m) Qualora venga costruita una fognatura nuova o ristrutturata quella in essere, i proprietari degli stabili preesistenti al nuovo manufatto dovranno, entro il termine di quattro mesi dalla notifica dell'avviso di avvenuta esecuzione dei predetti lavori, provvedere a loro cura e spese, alla sistemazione della canalizzazione interna, per conformarsi alle caratteristiche tecniche della nuova rete fognante;
- n) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere e nel Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura, la presente autorizzazione potrà essere revocata.
- o) la planimetria della rete fognaria, "*U.1 "Schema funzionale fognature"*" – costituisce parte integrante della presente AUA.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.